



COMUNE DI OLBIA
Provincia di Sassari
Zona Omogenea Olbia-Tempio
Settore Polizia Locale
Pec: protocollo@pec.comuneolbia.it

Spett.le
ASD MAGLIONA
MOTORSPORT
Località Su Sassu snc
07013 - Mores (SS)

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023 sulla PAD MePA di Consip, del contratto avente per oggetto il servizio di formazione teorico e pratico per il conseguimento della patente di servizio di cui all'art. 139 del D.lgs. 285/1992 (CdS) in ossequio ai programmi di insegnamento previsti dal D.M. n. 246 11.8.2004.
Codice CIG: B6864F96CB

Lettera Commerciale del 5.5.2025

Il presente documento dovrà pervenire sottoscritto dal Legale rappresentante della ASD MAGLIONA MOTORSPORT (c.f.:02253420901) all'indirizzo di posta elettronica certificata in intestazione.

Art. 1 - Oggetto

La presente procedura ha ad oggetto l'affidamento del servizio di formazione teorico e pratico per il conseguimento della patente di servizio di cui al preventivo di spesa acquisito al protocollo dell'Ente n. 38468 in data 21.3.2025.

Art. 2 - Valore del contratto

Il valore del contratto è pari a € 4.980,00 IVA esente ex art. 10 del DPR 633/1972.

Art. 3 - Termini Contrattuali

I termini contrattuali sono quelli riportati nell'offerta dell' Operatore economico (di seguito O. E.) firmati per accettazione dalle parti.

Art. 4 - Corrispettivo e pagamenti

Il Comune di Olbia si obbliga a versare all'O.E. ASD MAGLIONA MOTORSPORT, in persona del legale rappresentante sig. Magliona Omar, con sede legale a Mores (SS) – 07013 - Località Su Sassu snc (c.f.:02253420901), il corrispettivo per il servizio di cui all'oggetto, dietro presentazione di regolare fattura previa verifica circa la regolare esecuzione e la regolarità contributiva mediante l'acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di regolarità Contributiva).

La fattura dovrà pervenire obbligatoriamente in modalità elettronica mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito www.fatturapa.gov.it

La fattura, intestata al Comune di Olbia, via Dante, 1 - 07026 Olbia – P.I. 00920660909, dovrà contenere i seguenti dati:

- Oggetto del servizio;
- numero e data della determinazione di Affidamento (n. ____ del __.4.2025);

- CIG: B6864F96CB;
- il codice univoco ufficio: BV7R2F.

Art. 5 - D.U.V.R.I

Non sono rilevabili rischi interposti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il D.U.V.R.I. (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza) e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.

Art. 6 - Cauzione definitiva

Per l'affidamento del servizio di cui trattasi la S.A. non richiede la garanzia definitiva in ossequio all'art. 14, comma 5 del proprio Regolamento sull'affidamento, mediante procedura sottosoglia, di lavori, beni e servizi.

Art. 7 - Obblighi dell'O.E. relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'O.E. è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L.136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'affidamento in oggetto.

A tal fine si specifica, che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della citata L. 136/2010, l'O.E. ha presentato la relativa dichiarazione indicando il Conto correlato dedicato.

La S.A., al fine della corretta attuazione delle disposizioni sulla tracciabilità delle transazioni finanziarie, verifica la sussistenza, all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, delle clausole di tracciabilità, a pena di nullità assoluta; i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità devono comunicare alla S.A. i contratti per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità e idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione.

È possibile assolvere all'onere di comunicazione anche mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità.

Per la verifica della tracciabilità dei pagamenti intercorsi all'interno di tutta la filiera delle imprese, la S.A. si riserva di effettuare controlli a campione sui flussi finanziari dell'appalto, con la possibilità di richiedere all'appaltatore la documentazione dei pagamenti afferenti ai vari subcontraenti.

Art. 8 - Risoluzione e recesso contrattuale

L'amministrazione, ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 36/2023, si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nelle ipotesi previste dal citato articolo.

L'Amministrazione comunale ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento in ossequio al disposto dell'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio a mezzo posta elettronica certificata di formale comunicazione con preavviso di almeno 20 (venti) giorni consecutivi, decorsi i quali il recesso si perfeziona e produce gli effetti previsti dalla legge.

Art. 9 – Modifiche contrattuali in corso di esecuzione: Sospensione e proroghe

Il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento secondo le modalità e i limiti prescritti dall'art. 120 del D.lgs. 36/23.

La sospensione dell'esecuzione del contratto può essere disposta in ossequio al disposto dell'art. 121 del D.lgs. 36/23.

È vietata la proroga tacita del contratto.

L'O.E., qualora ricorrano circostanze speciali, a lui non imputabili, che impediscono in via temporanea la corretta esecuzione e non sia in grado, di prestare il servizio nel termine fissato, può richiedere una proroga.

Art. 10 – Subappalto

L'O.E. affidatario eseguirà in proprio le prestazioni oggetto di contratto.

È nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate.

A tal fine, si evidenzia che la prestazione principale, oggetto del presente contratto che consiste nell'erogazione di un corso di formazione teorico e pratico per il conseguimento della patente di servizio di cui all'art. 139 del D.lgs. 285/1992 (CdS) in ossequio ai programmi di insegnamento previsti dal D.M. n. 246 11.8.2004, deve essere eseguita dall'O.E. affidatario.

Art. 11 – Penali

Ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs. n. 36/2023, per le inadempienze che vengono riscontrate a carico dell'O.E. affidatario durante l'esecuzione del contratto, la S.A., fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare all'O.E. delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, come di seguito specificate:

- fino a 5 gg di ritardo nell'erogazione del servizio, penale giornaliera del 0,5 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- dal sesto giorno fino al quindicesimo giorno di ritardo, penale giornaliera dell'1 per mille dell'importo del contratto attuativo;
- dal sedicesimo giorno di ritardo sarà applicata una penale giornaliera del 1,5 per mille;

L'ammontare delle penali non potrà comunque essere superiore al 10% dell'importo contrattuale.

L'eventuale applicazione delle penali non esime l'affidatario dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale l'O.E. avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della S.A., in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio all'affidatario e di affidarlo anche provvisoriamente ad altri, con costi a carico della parte inadempiente.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la S.A. si rinvierà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile.

Art. 12- Regolarità contributiva

La regolarità contributiva della società affidataria è stata verificata mediante acquisizione telematica del D.U.R.C., che sarà aggiornato alla sua scadenza.

Art. 13 - Trattamento e tutela dei dati personali

L'O.E. affidatario dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Con la sottoscrizione del contratto, il rappresentante legale dell'O.E. acconsente espressamente al trattamento dei dati personali nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679); si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto.

La S.A. acconsente espressamente al trattamento da parte dell'O.E. affidatario dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del contratto.

Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, l'O.E. prende atto della pubblicazione e diffusione dei dati e/o della documentazione che la legge impone di pubblicare, tramite il sito internet www.comune.olbia.ot.it sezione amministrazione trasparente.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti potrà essere indirizzata a: privacy@comune.olbia.ot.it. Titolare del trattamento è il Comune di Olbia, con sede in Olbia Via Dante n. 1, nella persona del Sindaco *pro tempore*, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati (RPD).

Il Responsabile della Protezione dei dati del Comune di Olbia può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: RPD@comune.olbia.ot.it.

Art. 14 - Riservatezza

L'O.E. ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'O.E. è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando il risarcimento dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione. L'O.E. potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del medesimo a gare e appalti.

Art. 15 Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'affidatario del contratto.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'O.E. contraente del suindicato "Regolamento" consultabile nel sito comunale, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" al seguente link: <https://comuneolbia.amministrazioneaperta.it/atti-general-codice-di-comportamento-integrativo/>

L'O.E. è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel PIAO dell'ente adottato con delibera G.C. n. 16 del 19/01/2025 consultabile al seguente link:

<https://olbia.epal.it/L190/atto/show/117183?idSezione=15061&sort=&activePage=&search=>

Art. 16 - Patto d'integrità

Ai sensi della Legge 190/12, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione), il contratto si intende automaticamente risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Patto d'Integrità sottoscritto dall'O.E. e conservato agli atti del Comune.

Art. 17 - Conflitto di interesse

Il Dirigente del Comune di Olbia che sottoscrive il presente contratto in rappresentanza dell'Amministrazione, dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000,

- di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale o di incompatibilità di cui: all'art. 6bis della L. 241/90 come introdotto dalla L. 190/2012; artt. 6, 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013, al codice di comportamento integrativo del Comune di Olbia; art. 16 del D.lgs. 36/2023;
- che non ricorrono le situazioni e i comportamenti di cui all'art. 14 del D.P.R. n. 62/2013 e agli articoli 6, 7 e 8 del citato codice di comportamento integrativo del Comune di Olbia adottato con D.G.C. n. 132 del 23.4.2024;

- che non ricorrono le condizioni di cui all'art. 53 c.16 *ter* e 35 *bis* del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni;
- che non ricorrono cause di astensione previste dall'art. 8 del suindicato codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Olbia.

Art. 18 - Spese del contratto e oneri fiscali

Le spese di stipulazione del contratto comprese le spese di registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 DPR 131/1986, e di bollo, sono a carico dell'O.E.

Art. 19 - Domicilio legale

Agli effetti del presente contratto, la S.A. e l'O.E. eleggono domicilio legale presso le rispettive sedi.

Art. 20 - Controversie - Foro competente

Tutte le controversie tra il Comune di Olbia e l'O.E. affidatario durante l'esecuzione del contratto sono devolute alla competente Autorità Giudiziaria del Foro di Tempio Pausania.

Ai sensi dell'art. 213, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, si dà atto che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.

Art. 21 Clausola generale di rinvio

Per ogni aspetto riguardante la materia e l'oggetto contrattuali che non trovano comunque esplicita disciplina nel presente contratto si fa rinvio alle disposizioni del Codice civile, alla normativa speciale in materia, alla documentazione allegata nella PAD MePA di Consip.

Olbia, _____ 25

Per il Comune di Olbia – Il Dirigente dott. Giovanni Mannoni

Per la ASD Magliona Motorsport -

Documento firmato digitalmente

Ai sensi dell'articolo 1341., si approvano specificamente per iscritto le clausole di cui agli articoli: 2, 3 ,4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 20.

Per la ASD Magliona Motorsport -

Documento firmato digitalmente